



VII Commissione Consiliare Permanente
Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione sociosanitaria e welfare
Il Presidente

Al Presidente della IV CCP
Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio
Fabio Refrigeri

Alla Segreteria Generale

Al Dirigente Area Lavori Commissioni
Ines Dominici

All'Area Lavori Aula

Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 169 concernente: *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*.

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente ha esaminato e votato, nella seduta n.82 del 14 febbraio 2021, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto si trasmette il testo emendato, composto da 16 articoli, per l'esame di competenza da parte della IV Commissione consiliare permanente a norma dell'articolo 59 del Regolamento del Consiglio.


Il Presidente
Rodolfo Lena

Roma, 25 febbraio 2022

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

PROPOSTA DI LEGGE N. 169

CONCERNENTE:

**“PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ”**

Art. 1.

(Finalità)

~~1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.~~

~~2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:~~

~~a) sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;~~

~~b) porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;~~

~~e) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d'azione, redatte dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009;~~

~~d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle stesse.~~

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione, e i principi dello Statuto, promuove interventi al fine di riconoscere e garantire la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 favoriscono la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione.

Art. 2.

(Interventi)

~~1. La Regione per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:~~

- ~~a) interviene per promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità;~~
- ~~b) favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;~~
- ~~e) promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;~~
- ~~d) sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.~~

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, in particolare:

- a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione e alla prevenzione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche attraverso il supporto e il sostegno necessario per il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, intesa quale capacità di sviluppare le proprie relazioni sociali, economiche e culturali, nel rispetto della garanzia effettiva al proprio diritto alla libertà di scelta;**
- b) promuove il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l'articolo 12 della l.r. 11/2016 e successive modifiche;**
- c) garantisce l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie digitali;**
- d) promuove e semplifica l'accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici favorendone l'erogazione anche in modalità digitale o a domicilio;**
- e) incentiva con premialità i comuni virtuosi in tema di accessibilità;**
- f) garantisce che ogni tipologia di intervento realizzato con finanziamenti o cofinanziamenti regionali sia fruibile dalle persone con disabilità;**
- g) realizza campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva, l'inclusione sociale e il sostegno tra pari;**
- h) monitora, elabora, aggiorna, condivide e promuove, previa intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la raccolta di dati che illustrano la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle diverse situazioni territoriali della Regione;**
- i) promuove accordi e convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con istituti di ricerca presenti sul territorio regionale che possano fornire strutture e ausili innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.**

Art. 3.

(Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)

1. La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti d'intervento:

- a) politiche del lavoro e occupazione;**
- b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;**
- e) trasporti e mobilità;**
- d) inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;**
- e) salute e politiche sociali;**
- f) politiche di welfare abitativo;**
- g) cultura e turismo;**
- h) sport;**
- i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.**

Art. 3

(Modalità di attuazione)

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e co-progettazione degli interventi di cui all'articolo 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione attua gli interventi di cui all'articolo 2 anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati, con gli enti del Terzo settore nonché, in particolare, con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'*handicap* e le consulte territoriali, con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati garantendo la loro omogeneità sul territorio regionale e l'equità nella distribuzione dei fondi, nel rispetto dei reali ed effettivi bisogni delle persone con disabilità.

Art. 4.

(Attività informative e di sensibilizzazione)

1. Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:

a) ~~impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'articolo 1 e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;~~

b) ~~promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto alla cittadinanza, nonché alle istituzioni;~~

e) ~~incoraggia l'attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.~~

2. ~~La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età.~~

Art. 4

(Attività informative e di sensibilizzazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare:

a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull'età, e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti;

b) promuove, nelle attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi, l'utilizzo di un linguaggio semplificato, integrato con traduzioni e linguaggi specifici per particolari disabilità e crea, sul sito istituzionale della Regione, un'apposita sezione dedicata alla disabilità contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili affinché questi siano conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da tutti;

c) impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne promuove l'uso da parte degli enti pubblici;

d) adotta provvedimenti che favoriscano la diffusione di una nuova cultura della disabilità che riconosca i diritti e la dignità delle persone;

e) garantisce, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fruibilità e l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni gestite dall'amministrazione regionale, secondo i principi sanciti dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità per prodotti e servizi e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e successive modifiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a).

3. La Regione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall'ONU per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione e che si celebra il 3 dicembre di ogni anno, promuove e sostiene campagne e iniziative sul territorio.

Art. 5.

(Politiche del lavoro e occupazione)

~~1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.~~

~~2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:~~

~~a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999;~~

~~b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;~~

~~e) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;~~

~~d) promuove, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del *Disability Manager*, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 68/1999, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo dal momento della valutazione del fabbisogno delle aziende, alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, al *matching*, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999.~~

Art. 5

(Politiche del lavoro e dell'occupazione)

1. La Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quella statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, in particolare, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 concernente disposizioni per il diritto al lavoro delle persone disabili e successive modifiche e della l.r. 11/2016, promuove interventi, compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) coordina le politiche per l'inserimento lavorativo e l'inclusione attiva delle persone con disabilità;

b) favorisce l'adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, monitorandone l'effettiva attuazione, anche con l'uso di nuove tecnologie;

- c) riconosce l'alto valore abilitante, nei percorsi verso l'autonomia, dell'inserimento in contesti lavorativi delle persone con disabilità con bisogno di supporto intensivo, valutato e monitorato dalle unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD);
- d) prevede, nel rispetto del principio di pari opportunità, che ogni percorso professionale sia accompagnato da un *tutor* laddove la persona con disabilità non sia in grado di seguire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo in totale autonomia;
- e) implementa percorsi di inserimento lavorativo per tutti i tipi di disabilità garantendo equità di inserimento tra le diverse disabilità;
- f) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità a un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità, valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO), garantendone l'accesso agli studenti con disabilità; nel percorso lo studente con disabilità è accompagnato dall'insegnante di sostegno o curriculare e dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione;
- g) promuove l'attivazione di laboratori e percorsi innovativi nonché di tirocini mirati che offrano possibilità occupazionali e di *start-up* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'avvio di iniziative volte all'acquisizione di attestazioni e certificazioni spendibili in ambito lavorativo;
- h) promuove, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo al collocamento mirato, e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del *disability manager*, responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità anche attraverso l'adozione di accomodamenti ragionevoli, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro, nonché di raccolta delle segnalazioni, attraverso piattaforme tecnologiche, in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; a tal fine istituisce un albo regionale dei *disability manager*;
- i) investe in programmi specifici sull'accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa;
- l) sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative, incluse quelle di comunità di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) e successive modifiche, di imprese dell'economia sociale e solidale, di *startup* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'assegnazione di immobili di proprietà pubblica e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere l'occupazione e l'autoimprenditorialità delle persone con disabilità;
- m) promuove, negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, nonché ai fini della valutazione di progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali, l'introduzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese che assumono persone con disabilità;
- n) promuove attività di tutoraggio delle persone con disabilità al fine di prevedere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, in particolare nelle piccole e medie imprese prive di adeguate risorse da investire in tali finalità;

- o) sostiene con apposite risorse l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), delle persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) impiegate all'interno di imprese sociali, al fine di garantire autonomia e occupazione lavorativa anche alle persone disabili con minori opportunità;**
- p) promuove l'azione di *matching* tra il progetto individuale della persona con disabilità con bisogno di supporto intensivo e l'azienda pubblica o privata che abbia dato disponibilità ad ospitarlo nel proprio contesto lavorativo, così come valutato e determinato dall'UVMD e dalla famiglia.**

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove l'utilizzo dello strumento della convenzione con i soggetti coinvolti negli stessi.

Art. 6.

(Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società)

1. La Regione promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena inclusione e partecipazione nella società.

2. In attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone.

3. La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

Art. 6

(Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società)

1. La Regione riconosce l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e ad essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l'obiettivo di superare ogni forma di segregazione.

2. La Regione promuove l'obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportata solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l'esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica.

3. La Regione promuove la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine e, ove possibile, a percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il *budget* di salute di cui all'articolo 5, sviluppando l'integrazione sociosanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all'articolo 12 della l.r. 11/2016 sono erogati in regime di accreditamento, in coerenza con l'esercizio del diritto di scelta dell'utente; vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell'ambito della residenzialità sociale, del *cohousing* e di modelli abitativi solidali di cui all'articolo 10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione regola i criteri di autorizzazione, funzionamento e le tariffe applicate a livello regionale.

4. La Regione, al fine di promuovere il nuovo modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per la vita indipendente secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. 11/2016, servizi gestiti dalle organizzazioni delle persone con disabilità stesse, con la funzione di sostegno all'informazione sui diritti, alla valutazione e autovalutazione del bisogno, di facilitazione alla

predisposizione dei progetti personalizzati, all'*empowerment* personale e sociale, anche come supporto all'assistenza personale autogestita.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità, viene garantita la co-programmazione degli interventi in ogni distretto e ambito territoriale, come previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la co-progettazione dei servizi, con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità.

6. La Regione promuove un cambiamento di paradigma culturale, professionale e organizzativo nei servizi sociosanitari territoriali, mettendo al centro non più le prestazioni, ma i diritti delle persone, riconoscendo la loro capacità contrattuale di cittadini per l'esigibilità dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: la salute, quale benessere personale e sociale, l'averne un'istruzione, il lavoro, il diritto alla vita attiva, il diritto all'averne legami affettivi e sociali.

7. La Regione realizza un modello progettuale unitario, con ampia diversificazione di progetti realizzativi, per la Regione, che indichi:

- a) i percorsi attuativi certi, chiari, determinati, di semplice attuazione;
- b) la definizione annuale delle risorse regionali aggiuntive a quelle statali e del numero di progetti finanziabili;
- c) le forme di partecipazione economica di enti pubblici, di organismi privati e di singoli cittadini, secondo le forme codificate di partecipazione economica indicate anche nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);
- d) le azioni per favorire la deistituzionalizzazione, avviando, secondo le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, un attento esame sulle situazioni delle persone presenti negli attuali centri/istituti accreditati di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per verificare con decisione se tali situazioni siano in perfetta sintonia con il dettato della l. 112/2016, con i principi sanciti dalla Convenzione ONU. In assenza di tale sintonia, la Regione adotta una direttiva vincolante per l'attuazione di un programma di graduale riorganizzazione, salvaguardando sempre i diritti delle persone.

8. La Regione promuove progetti di vita indipendente e del "Dopo di Noi" sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal sistema operativo *budget* di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

9. La Regione, nell'ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, procede ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. A tal fine, la Regione per uno stabile e condiviso approccio al "Durante Dopo di Noi" assume l'iniziativa, con la più ampia partecipazione di tutti gli interessati, di attuare il passaggio da un modello normativo

frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il “Dopo di Noi”, inserendola nella prospettiva del “Durante Noi” e in sintonia con la l. 112/2016.

10. La Regione adotta il Sistema informativo remoto contenente la cartella sociosanitaria delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi e dei servizi pubblici, nella quale in modo univoco possano accedere tutti gli attori istituzionali e accreditati o, per altre ragioni, autorizzati per la presa in carico.

11. È fatta salva la possibilità di attivare le potestà previste dagli articoli 55, 56 e 57 del d. lgs. 117/2017, volte a consentire alle amministrazioni locali di sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato per svolgere servizi sociali di interesse generale rivolti a terzi.

12. Per le finalità di cui al presente articolo e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale anche delle aziende di servizi alla persona, quale strumento di intervento diretto per l'affidamento dei servizi alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali, anche mediante l'impiego del loro patrimonio.

Art. 7.

(Trasporti e mobilità personale)

~~1. La Regione adotta in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni) misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.~~

~~2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:~~

~~a) monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;~~

~~b) orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;~~

~~e) monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;~~

~~d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;~~

~~e) favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.~~

Art. 7

(Accessibilità e mobilità personale)

1. La Regione, al fine di favorire l'autonomia delle persone con disabilità, garantisce l'accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture, nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane, che nelle aree extraurbane.

2. La Regione, al fine di garantire l'accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l'adeguamento degli immobili e degli spazi urbani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta, in particolare:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative, avvia un monitoraggio periodico sulla presenza di barriere architettoniche e sensoriali negli edifici, strutture, presidi ospedalieri e immobili di edilizia residenziale di proprietà regionale, riferendo ogni due anni, entro il 31 dicembre, al Consiglio regionale e alla Cabina di regia di cui all'articolo 14 sull'esito del monitoraggio stesso;

b) verifica l'accessibilità fisica e digitale degli enti fornitori dei suoi servizi, in base alla normativa vigente;

c) promuove e monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e dei piani integrati degli spazi urbani da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, che prevedono l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico e dell'edilizia residenziale, nonché degli spazi urbani secondo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone e con l'utilizzo esplicativo dei diversi linguaggi come *braille*, Lingua dei segni (LIS), Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), *Easy to read*, ingrandimento immagini, sintesi vocale e simili;

d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;

e) favorisce e promuove, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei mezzi, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative.

4. Al fine di sostenere e implementare le attività di cui ai commi 2 e 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce il Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA). Le modalità di organizzazione del CRIBA sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Il CRIBA svolge le seguenti funzioni:

a) informazioni e consulenza sulla normativa in materia di accessibilità e barriere architettoniche;

b) formazione e aggiornamento professionale in particolare agli operatori degli uffici tecnici degli enti locali sui temi connessi all'accessibilità nell'ottica della progettazione universale.

5. La Giunta regionale provvede alla revisione della normativa sulla tassa automobilistica prevedendo delle agevolazioni in favore delle persone con disabilità.

6. La Regione promuove interventi volti ad attuare percorsi facilitati e dedicati per il conseguimento, ove possibile, della patente di guida per tutti i tipi di disabilità.

Art. 8.

~~(Inclusione educativo-scolastica, formativa e promozione della cittadinanza attiva)~~

- ~~1. La Regione, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) promuove la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento scolastico in scuole di ogni ordine e grado e la conseguente inclusione delle persone con disabilità.~~
- ~~2. La Regione realizza interventi di formazione professionale, coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.~~
- ~~3. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale).~~

Art. 8

(Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove:
 - a) progetti finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, nonché dei giovani con disabilità impegnati in percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore e universitari;
 - b) nell'ambito scolastico e formativo, progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato che tengano conto delle specifiche tipologie di disabilità;
 - c) percorsi di accompagnamento *post* scolastico finalizzati al mantenimento delle competenze scolastiche e sociali acquisite nel corso dei cicli di istruzione e di sostegno agli allievi;
 - d) progetti di sostegno agli allievi con disabilità che frequentano corsi formazione;
 - e) forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le strutture socio-sanitarie regionali che si occupano del sostegno psicologico e psichiatrico di bambini, ragazzi e giovani con disabilità, finalizzate alla presa in carico scolastico e alla partecipazione dei gruppi di lavoro scolastici per l'inclusione;
 - f) scuola, formazione e occupazione mediante percorsi individualizzati mediante i PCTO e il Piano educativo individualizzato (PEI) che tengano conto della specificità di ogni studente con disabilità;
 - g) progetti di formazione con metodologia *Peer Buddy* per gli alunni e studenti neurotipici, nelle scuole e negli istituti di cui alla lettera a);
 - h) forme di raccordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2021 e successive modifiche delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni

pubbliche dirette a sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani adulti con disabilità, con particolare attenzione a quelli con bisogno di supporto intensivo;

i) lo stanziamento di ulteriori risorse per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.

2. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva a favore dei giovani disabili, anche attraverso i progetti di servizio civile di cui alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) e successive modifiche.

Art. 9.

(Salute e politiche sociali)

1. La Regione si impegna al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità.

2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello biopsicosociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia.

3. La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali.

Art. 9

(Salute, abilitazione e riabilitazione)

1. La Regione, adotta misure necessarie al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità e di garantire la parità di trattamento nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie comprese quelle per la salute sessuale e riproduttiva.

2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità come patologia favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello bio-psico-sociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia, anche attraverso aggiornamenti periodici sulla disabilità per il personale sanitario, nonché adottando strumenti di valutazione e autovalutazione sviluppati e riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

3. La Regione, anche per favorire la prevenzione sanitaria, prevede, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psicofisica grave e sensoriale, anche mediante una specifica qualificazione dei punti di accoglienza e orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali, garantendo sempre la presenza di un familiare, *caregiver*, operatore di riferimento della persona con disabilità, sia nell'ambito ambulatoriale che ospedaliero e nelle strutture di intervento di primo soccorso. La Regione individua almeno due ospedali sede di DEA di secondo livello come luogo di cura delle persone con disturbi del neuro-sviluppo e/o grave compromissione neuromotoria, al cui interno viene nominato un responsabile della presa in carico adeguatamente formato. Tale presa in carico si rende effettiva solo nel caso in cui sia coinvolto il *caregiver*.

4. La Regione promuove percorsi di abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità, favorendo strategie di valorizzazione individuale attraverso il supporto tra pari e la

contestualizzazione dei percorsi abilitativi e riabilitativi all'interno dei più ampi progetti di cura, vita, formazione, lavoro e inclusione sociale delle persone.

5. La Regione adotta le misure idonee a semplificare, agevolare e accelerare la procedura di erogazione dell'assistenza protesica.

6. Le attività abilitative e riabilitative di gruppo devono essere realizzate in spazi aperti al territorio, dinamici, inclusivi e integrati, finalizzati in via prioritaria alla prosecuzione del percorso educativo e abilitativo delle persone con disabilità grave e gravissima.

7. La Regione sostiene e promuove la ricerca scientifica in materia di disabilità, utile a favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura tempestiva, compresa quella relativa alle malattie rare.

8. La Regione favorisce l'ottenimento di un adeguato supporto psicologico all'interno del percorso terapeutico e assistenziale, e promuove anche progetti di riabilitazione specifici altamente professionali, anche attraverso il supporto delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

9. La Regione promuove la realizzazione di nuovi modelli di presa in carico della persona con disabilità e di supporto sanitario ricorrendo alla telemedicina.

Art. 10.

(Politiche di welfare abitativo)

~~1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).~~

~~2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.~~

Art. 10

(Politiche di welfare abitativo per i disabili)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di *welfare* abitativo a favore di disabili:

- a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- b) favorisce interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l'obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, attraverso:

1) la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale agevolata riservati, per una quota pari al 10 per cento, alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità;

2) la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa fino al 25 per cento del valore dell'immobile e per favorire la contrazione di mutui a tasso zero, a favore delle persone con disabilità e dei familiari, direttamente tramite convenzioni con istituti bancari;

3) la riserva, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 4 della l. 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016;

4) la verifica che l'erogazione dei rimborsi per i contributi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modifiche relativamente alle spese ammesse e giustificate, avvenga entro un anno dalla loro rendicontazione;

5) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di *cohousing*, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita

che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le disposizioni attuative di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti al comma 1, lettera b), numero 2).

3. La Regione promuove campagne informative per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni relative alla l.r. 74/1989 relative all'abbattimento sulle barriere architettoniche, in particolare nell'ambito degli interventi statali e regionali di efficientamento energetico.

Art. 11.

(Cultura e turismo)

~~1. La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.~~

~~2. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.~~

Art. 11

(Cultura e turismo)

1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone disabili ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari e ai siti museali favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive e psichiche di ogni persona.

2. Nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici per la realizzazione dei progetti in ambito culturale e turistico, è riconosciuta priorità nel sostegno a quelli che favoriscono la fruibilità a tutti i tipi di disabilità, anche ricorrendo a strumenti tecnologici.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni relative agli eventi, strutture, luoghi e percorsi di cui al comma 1, anche ricorrendo a strumenti tecnologici particolari.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni rappresentative dei diritti delle persone con disabilità, provvede a modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale in materia di turismo, in modo da prevedere:

a) specifiche misure e strumenti volti a garantire, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive;

b) strumenti di controllo e monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali specificamente diretti a garantire l'accessibilità e la fruizione degli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, previsti per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

5. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione, in base alla normativa di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati cercando di garantire accessibilità universale ai servizi culturali e turistici, ovvero la piena fruizione inclusiva e uguale a ogni cittadino, in assenza di barriere architettoniche, cognitive e senso-percettive e, laddove necessario, garantendo forme di supporto e assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne piena partecipazione. Ove la creazione di percorsi

turistici universalmente accessibili sia architettonicamente o urbanisticamente impossibile, la Regione, autorizza percorsi alternativi per persone con disabilità e finanzia progetti che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la più ampia partecipazione, a eventi culturali e turistici, delle persone con disabilità.

6. La Regione garantisce la formazione del personale degli enti per il turismo ed operatori turistici sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità.

7. La Regione promuove la collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati sull'accessibilità culturale e turistica e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise con gli *stakeholder* di riferimento.

8. La Regione sostiene l'avvio di *start up* di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali.

9. La Regione promuove la formazione e l'occupazione di nuove figure professionali, in ambito culturale, turistico o commerciale, in coerenza con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche, in raccordo con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) e con il sistema scolastico e universitario presente nella Regione.

~~Art. 12.~~

~~(Promozione sportiva)~~

~~1. La Regione promuove il ruolo sociale dello sport a favore delle persone con disabilità, prevedendo:~~

- ~~a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;~~
- ~~b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;~~
- ~~c) l'integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;~~
- ~~d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;~~
- ~~e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità ed in particolare delle atlete e degli atleti con disabilità.~~

Art. 12

(Politiche per la promozione dell'attività sportiva)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di *sport*, il ruolo sociale dello *sport* in favore delle persone con disabilità, attraverso:

- a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
- b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
- c) l'integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
- d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo *sport*, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;
- e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità;
- f) la promozione e il sostegno per la realizzazione di competizioni e campionati regionali, nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dal movimento *Special Olympics*;
- g) la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di luoghi da destinare alla realizzazione di programmi sportivi integrati e inclusivi da parte di enti e organizzazioni pubbliche, private e degli enti del Terzo settore;
- h) incentivi alle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali giovanili nelle varie discipline sportive per persone con disabilità;
- i) la predisposizione nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi di ausili sportivi per consentire la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità;
- l) la formazione del personale operante nei centri sportivi, in modo da realizzare la più ampia e adeguata accoglienza e orientamento in favore dell'utenza con disabilità.

Art. 13.

(Confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

- 1. In attuazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017, viene istituito un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009.**
- 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.**
- 3. In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.**
- 4. La partecipazione ai lavori del tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.**

Art. 13

(Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità)

- 1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di seguito denominato tavolo.**
- 2. Il tavolo è la sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali regionali, con gli enti del Terzo settore che operano per la tutela delle persone con disabilità e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**
- 3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, i componenti del tavolo, nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso.**
- 4. Il tavolo, in relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.**
- 5. L' istituzione del tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.**

Art. 14.

(Istituzione della Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;

b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;

e) le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

d) le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:

a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;

b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;

e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.

5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.

6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 14

(Cabina di regia)

1. È istituita, presso la Giunta regionale, una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;

b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;

c) le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.

3. La Cabina:

- a) promuove nel territorio regionale l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;**
- b) elabora e presenta alla Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, il programma d'azione regionale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità che individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità;**
- c) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali sulla disabilità;**
- d) predispone la raccolta dati relativi agli interventi di competenza della Regione per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 41, comma 8, della l. 104/1992 e successive modifiche;**
- e) promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.**

4. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 3 alla commissione consiliare competente.

5. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

7. La Regione il 3 dicembre di ogni anno promuove un *forum* annuale come sede di confronto, nel quale prevede una rappresentanza di enti e associazioni del Terzo Settore, in occasione del quale viene presentata la relazione della Cabina sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15.

(Clausola valutativa)

~~1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.~~

~~2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di cui all'articolo 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:~~

~~a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;~~

~~b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;~~

~~c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.~~

~~3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.~~

~~4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.~~

Art. 15

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;

b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2020, per l'attuazione di quanto previsto dalla seguente legge è autorizzata la spesa di euro 2.150.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021.

2. Al fine della copertura della spesa, di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:

anno 2020:

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00.

anno 2021:

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.